



In data 4 dicembre 2023, alle ore 19.30 in seconda convocazione si tiene l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Sai Vidya E.T.S. presso la sede di Turate in via Carroz 43. Si nomina in qualità di Segretario dell'Assemblea Marco Della Mea. All'ordine del giorno la modifica dello Statuto. Premesso che in data 14 novembre 2023, l'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia - Provincia di Lom, ha inviato una nota per l'adeguamento dello Statuto di Sai Vidya E.T.S. a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017 e smi e che vengono spiegate ai soci presenti le novità introdotte dal D.lgs. 117/2017 e smi. Si delibera di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente verbale, adeguato a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017 e smi, modificando l'art. 4 relativo al diritto di voto dei soci. Manesendo altro da deliberare, non prendendo la parola, l'Assemblea Straordinaria dei soci viene chiusa alle ore 20.00, previa lettura e lettura del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante

Il Soci presenti:

Il presente verbale viene approvato all'unanimità dei soci presenti aventi diritto.

Il Segretario verbalizzante: Marco Della Mea

Il Soci presenti: Francesco Donofrio - Giudice Maria Paolo
Pini Del.



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Varese
Ufficio territoriale di Saronno

Registrato il presente atto in data 04/12/2023
al n° 1238 serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Il funzionario
Silvia Carozza

UOTO



STATUTO SOCIALE

"SAI VIDYA Ente del Terzo Settore"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed alle previsioni del Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione denominata **"SAI VIDYA Ente del Terzo Settore"**, siglabile come **"SAI VIDYA E.T.S."**. L'Ente si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (non appena verrà istituito) nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento (D.L. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. L'utilizzo dell'acronimo E.T.S. è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e poiché la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ex art. 4, co. 1 D. Lgs. 117/2017, non appena verrà istituito), l'acronimo E.T.S., anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

ART. 2 - SEDE

L'Ente ha sede a Turate (CO) in Via Cavour n. 43.

ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Ente è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitico ed ispirato a criteri non discriminatori, di uguaglianza e di democrazia interna. L'Ente esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D.L. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con il fine ultimo di promuovere attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, favorendo altresì la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente, promuovendo altresì l'organizzazione di attività

sportive dilettantistiche, il tutto anche mediante interventi di formazione extra-

scolastica finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica ed al contrasto della povertà educativa. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra l'Ente si propone di:

- promuovere eventi ed attività tese alla divulgazione di tecniche naturali, espressive e creative, basate sull'energia e sul riequilibrio energetico, nonché allo sviluppo armonico dell'essere umano;

- promuovere lo studio e la pratica delle discipline olistiche, al fine di garantire la crescita e lo sviluppo dell'autostima dell'individuo, la ricerca del benessere della persona e la conoscenza di sé, mediante la divulgazione di attività meditative e di astrologia vedica, di shiatsu e ayurveda;

- organizzare direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti, attività di formazione nei diversi ambiti di interesse sociale (a titolo esemplificativo scientifico, etico, deontologico);

- collaborare con Enti, Università ed altre Istituzioni Scientifiche (soggetti nazionali e internazionali) al fine di meglio promuovere le proprie finalità statutarie.

Per raggiungere tali scopi l'Ente potrà promuovere ed organizzare percorsi educativi, corsi, incontri, conferenze, convegni, seminari, rassegne, mostre ed eventi, stage, centri di studio, workshop, serate tematiche e fiere negli ambiti di interesse sociale (sia in Italia che all'estero) nonché momenti di socializzazione fra i soci. Potranno anche essere realizzate pubblicazioni, CD, volantini, gadget, webinar, canali didattici su televisioni locali o dedicati in Live-streaming via Internet, videoconferenze singole e/o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, siti Internet, account social networks o iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse sociale. L'Ente potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. L'Ente potrà inoltre esercitare, per la miglior attuazione delle attività di interesse generale promosse ed in ogni caso in via esclusivamente secondaria e strumentale a queste ultime, attività diverse secondo i criteri ed i limiti definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, gestendo a vario titolo strutture e impianti di diversa natura e curando altresì eventualmente la somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di esercizio di attività diverse la loro individuazione potrà essere operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Ente potrà inoltre collaborare con altri Enti ed Amministrazioni pubbliche mediante un coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Ente potrà altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.

L'Ente esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi degli Enti e/o Federazioni cui deliberasse di aderire. Durante la vita dell'Ente è vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a meno che tale possibilità sia imposta dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività di interesse generale ed in via secondaria e strumentale di quelle diverse.

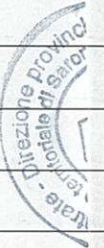
Francesco Pizzini
M. Della
Giudici Maria Carla
Di Fel.

ART. 4 - SOCI

L'Ente concede la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, accettano e rispettano lo statuto sociale nonché gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Ente, portando con continuità il loro contributo. I soci costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente nel rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna. I soci sono in numero indeterminato, hanno ciascuno diritto ad un voto, (se minorenni sono rappresentati al voto dai genitori o da chi ne fa le veci) per approvare o modificare statuto e regolamenti interni, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi direttivi dell'Ente. Ogni socio se maggiorenne, ha diritto di candidarsi alle cariche sociali, è esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 5 - PATRIMONIO

L'Ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di beni mobili ed immobili, quote associative, contributi, lasciti, donazioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate (anche da gestioni accessorie eventualmente organizzate dallo stesso), è utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale indicate ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Concorrono altresì alla formazione del patrimonio dell'Ente i proventi incassati in occasione di raccolte fondi ed iniziative analoghe poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale realizzate anche in forma organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza. La quota associativa non è rivalutabile né trasferibile a nessun titolo, e non è collegata



alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata all'interessato oltreché obbligatoriamente annotata nel libro degli associati. Pertanto, per ottenere l'iscrizione all'Ente occorre:

- a) fare richiesta compilando l'apposito modulo;
- b) accettare le norme dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- c) versare la quota associativa.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte dell'organo di amministrazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito dell'approvazione della domanda di ammissione da parte dell'organo di amministrazione, sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite all'inizio di ogni anno sociale.

È onere obbligatorio dell'organo di amministrazione motivare e comunicare l'eventuale rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua presentazione direttamente all'interessato. Quest'ultimo potrà, entro il medesimo termine, domandare che sull'istanza di rigetto si pronunci l'assemblea dei soci, in occasione della successiva convocazione, o il Consiglio dei Proviviri.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di socio consente di frequentare gli spazi sociali secondo le modalità previste. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Ente e di osservare le

regole dagli Enti e/o Federazioni ai quali deciderà di affiliarsi. Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna.

ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Ente:

a) per decesso;

b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta all'organo di amministrazione;

c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;

d) per esclusione e radiazione, deliberata dall'organo di amministrazione, pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dell'Ente o che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al buon andamento del sodalizio oltretutto in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.

A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

Ogni provvedimento di cui sopra dovrà essere comunicato all'associato interessato, il quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà ricorrere all'assemblea mediante comunicazione scritta inviata all'organo di amministrazione. La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione dell'organo di amministrazione.

ART. 9 - VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'Ente potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal caso sarà tenuto ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun



modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Francesco D'Agostino
Mario de M.
Giorgia Manelara
Pier Luigi

Qualora l'Ente decidesse di avvalersi di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.10 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio saranno predisposti dall'organo di amministrazione il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo oltreché il bilancio sociale, quest'ultimo se necessario.

ART. 11 - LIBRI SOCIALI

L'Ente tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, se nominati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto o da eventuali regolamenti interni, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 15 giorni rendendo disponibili i libri sociali per la consultazione presso gli spazi dell'Ente.

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Ente sono:



ART. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei soci:

a) nomina e revoca i componenti di tutti gli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest'ultimo se necessario) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

i) delibera nei limiti dello statuto sull'indirizzo dell'attività di interesse generale e sulla gestione dell'Ente.

L'assemblea straordinaria dei soci:

a) delibera sulle modificazioni dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di

approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità dell'organo di amministrazione, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto. L'assemblea può inoltre prevedere l'intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 16 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea, oltre che dall'organo di amministrazione a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione, che deve avvenire tassativamente almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, può avvenire alternativamente mediante apposito avviso affisso all'albo dell'Ente, oppure mediante comunicazione affissa sulla bacheca del sito web/blog o dei social network utilizzati, oppure ancora mediante posta elettronica (certificata o meno).

ART. 17 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica degli associati, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di svolgimento delle assemblee sociali attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e

certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo ai soci

intervenuenti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari nonché partecipare alla

discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma

digitale.

ART. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche dello statuto potranno essere discusse e deliberate solo

dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per

modificare lo statuto sociale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli

associati.

ART. 19 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione, i cui componenti sono rieleggibili e devono essere scelti

tra gli associati dall'assemblea dei soci, è composto da un numero di membri

compreso fra tre e sette e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente

ed il Segretario, oltre che eventuali altri Consiglieri. Essi dovranno chiedere

l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (non appena verrà istituito)

entro trenta giorni dalla loro nomina e secondo le modalità stabilite dalla normativa di

referimento (D.L. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. Potrà essere nominato

un Presidente onorario da scegliere fra le persone che, con la loro attività, abbiano

dato particolare lustro all'Ente. Tutte le cariche sociali, per le quali è richiesto il

rispetto di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, si intendono a

titolo volontaristico e gratuito. L'organo di amministrazione dura in carica per un

quadriennio e delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi

componenti, con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti. Si riunisce

periodicamente, senza formalità di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo

ritenga necessario e comunque almeno quattro volte l'anno. In ogni caso si riunisce

straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei

suoi componenti lo richieda espressamente. L'adunanza dell'organo di

amministrazione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in

assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In caso di necessità, demanda la

fissazione delle proprie regole di funzionamento ad apposito regolamento. A parità di

voti prevale il voto del Presidente.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno

essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla

video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in

modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo agli intervenuti di

percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione ed alla

votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

ART. 20 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente compiendo

ogni atto o operazione per la corretta amministrazione dell'Ente che non siano

espressamente demandati all'assemblea dei soci, esercitando in particolare le seguenti

funzioni:

a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stato costituito l'Ente nel rispetto delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alla base dell'attività di interesse

generale promossa e di quant'altro stabilito dallo statuto nonché nell'ambito dei

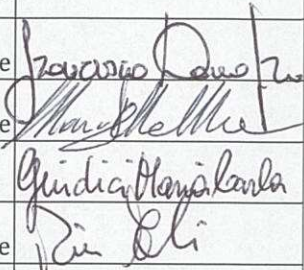
principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea dei soci;

b) attua le deliberazioni dell'assemblea;

c) delibera sulla procedura di ammissione dei soci;

d) predisporre il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale

(quest'ultimo se necessario), entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

	da sottoporre all'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	per la definitiva approvazione, riferendo altresì sull'attività di interesse generale	
	svolta e su quella in programma, oltreché sul carattere secondario e strumentale	
	delle attività diverse eventualmente svolte;	
	e) stabilisce le quote che i soci debbono versare annualmente a seconda delle	
	esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'Ente;	
	f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali e ne attribuisce gli	
	incarichi necessari per il funzionamento dell'Ente, determinandone le	
	caratteristiche;	
	g) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese	
	effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell'Ente;	
	h) convoca l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie;	
	i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;	
	j) propone, individua e delibera sulle eventuali attività diverse, secondarie e	
	strumentali rispetto alle attività di interesse generali promosse.	
	ART. 21 - BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE	
	Il bilancio di esercizio dovrà consentire la ricostruzione delle vicende economiche e	
	finanziarie dell'Ente secondo criteri di chiarezza e veridicità e dovrà essere formato	
	dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e	
	degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,	
	l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle	
	finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse.	
	Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a	
	220.000,00 euro/anno il bilancio sociale d'esercizio potrà essere redatto nella forma	
	del rendiconto finanziario per cassa.	
	pagina 13	



Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro l'Ente dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (non appena verrà istituito) e pubblicare sul proprio sito web il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di riferimento. Nel caso invece di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui l'Ente pubblicherà nel proprio sito web gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore (non appena verrà istituito) entro il 30 di giugno di ogni anno.

ART. 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede l'organo di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Ente e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Ente stesso. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio e mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente anziano.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono solidalmente del buon andamento dell'Ente, sia sul piano morale che su quello finanziario secondo le vigenti normative di legge, nei confronti dell'Ente stesso, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale (qualora necessario) sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, laddove sia richiesta per legge o per libera determinazione, è obbligatoria esclusivamente quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

ART. 25 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, le funzioni di controllo finanziario sono esercitate dal revisore legale dei conti, nominato dall'assemblea.

Esplora il mandato affidato in conformità delle leggi vigenti. Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto all'organo di amministrazione per i

necessari provvedimenti. In caso di inerzia dell'organo di amministrazione, il revisore

convocherà l'assemblea per le dovute comunicazioni. La nomina del revisore legale dei

conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria

esclusivamente quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti

limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

ART. 26 - DURATA

La durata dell'Ente è illimitata. L'Ente non potrà essere sciolto se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 27 - SETTORI E SEZIONI

L'Ente potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e

potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un

migliore conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché

delle attività di interesse generale promosse.

ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra i soci, e tra questi e l'Ente ed i suoi organi, saranno sottoposte

alla competenza di un Consiglio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 29 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i tre quarti dei soci e comunque secondo le norme del Codice Civile e dell'art. 9 del D.L. 117/2017. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (pena la nullità) di cui al D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, la cui individuazione spetterà all'assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 30 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto specificamente dallo statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, la legge n. 106 del 2016, il Decreto Legislativo n. 117 del 2017 nonché le disposizioni dettate dal Codice Civile in quanto compatibili, e le leggi speciali.